

Egregio Direttore,

sollecitato dalle mail degli appassionati e tirato in ballo dagli articoli delle riviste di settore, intervengo non tanto per giustificare il nostro operato, ma per invitarvi a riflettere su alcune tipologie di **“armi limite”** che l'autorità di PS o peggio l'autorità Giudiziaria potrebbe considerare da guerra o tipo guerra mettendo nei guai l'appassionato che in buona fede le ha acquistate.

Una norma, esplicitamente ha abolito l'articolo 7 della Legge 110/75 e con esso il Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo. Un'altra norma, ha abolito esplicitamente le Commissioni e con essa la CCCCA, ma non mi risulta che siano stati aboliti l'articolo 1 e 2 della legge 110/75 che restano in vigore ed a tutti è fatto obbligo di osservarle e farle osservare.

Questi due articoli come a Lei ben noto, ma ahimè non altrettanto a tanti appassionati, definiscono:

- le armi da guerra, tipo guerra e munizionamento da guerra (art.1)
- le armi e munizioni comuni da sparo (art.2).

La definizione di arma da guerra data nell'articolo 1, “.....sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico.....”, tecnicamente non è condivisibile perché le armi da guerra moderne non **massimizzano la potenzialità di offesa**, ma **ottimizzano requisiti a volte fra loro contrastanti** e la potenzialità di offesa si traduce nella capacità del sistema arma-munizione a trasferire alla distanza voluta l'energia necessaria e sufficiente ad invalidare il bersaglio.

Un esempio di ottimizzazione è il passaggio dal calibro 7,62x51 al 5,56x45 per il fucile di assalto NATO. Il primo in grado di battere bersagli anche a 800 m. Gittata ad energia esuberanti per le limitazioni fisiologiche dell'occhio umano non in grado di distinguere bersagli magari mimetizzati a tale distanza.

Il secondo riducendo il campo di impiego ad un massimo di 600 m rinuncia a pressochè inutili 200 m di gittata a beneficio della logistica in termini di riduzioni peso e di volumi dei rifornimenti, di un migliore controllo della raffica ecc...

Da ciò, è evidente che il fucile di assalto degli eserciti NATO di oggi, ha meno potenzialità offensiva del fucile di assalto di ieri, ma con una migliore “armonizzazione soldato-arma”.

Nonostante queste considerazioni, l'articolo 1 è in vigore con la sua ambigua e se volete anacronistica definizione.

Non si può considerare privo di ambiguità anche l'elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 185/90. Infatti la categoria 1 raggruppa le armi portatili a canna liscia fino al calibro 10 ed a canna rigata fino al calibro 12,7 mm, mettendo assieme i revolver e le mitragliatrici anche nel calibro 12,7x99 mm”

“solo se appositamente progettate” (tra l’altro, non si capisce bene nel testo se **“l’appositamente progettate”** è riferito ai componenti od alle armi) per cui tutto è da guerra basta dichiararlo tale.

Rimane allora più razionale la legge 110/75 ove dice **“...per l’impiego bellico...”**.

Senza dilungarsi troppo su questo Decreto Ministeriale, evidenzio che un DM non può modificare, limitare o contraddire una legge con buona pace per quelli che vorrebbero utilizzarlo per affrancare delle tipologie di armi proibite dall’articolo 1 della citata legge 110/75.

Resta infine da considerare la Direttiva CEE 477/91 che nella categoria A **“Armi proibite”** inserisce tutte le armi da fuoco automatiche, le armi da fuoco camuffate ecc....

I sostenitori **“delle libere armi in libero Stato”** si appellano alla Direttiva sostenendo che tutto ciò che non ricade nella categoria A può essere autorizzato, ovviamente trascurando che la stessa Direttiva dice **“Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente Direttiva....”**.

Se il legislatore voleva applicare integralmente la Direttiva Europea doveva scrivere **“piena ed intera esecuzione è data alla Direttiva CEE 477/91 ecc....”** sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 110/75” ma così non è stato ed il BNP è chiamato ad operare in base alle vigenti leggi.

Quindi ritorniamo ai mai aboliti articoli 1 e 2 della legge 110/75.

L’articolo 1 prosegue **“.....fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 2, sono armi tipo guerra** quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, **possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra** o sono predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o **presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.....”**.

Il secondo comma dell’articolo 2 annovera fra le armi comuni le armi lunghe in grado di utilizzare munizionamento da guerra a **certe condizioni** infatti recita **“sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine** che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentano specifiche caratteristiche per **l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco** e siano destinate ad **utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.”**

Allora se al BNP si chiede la classificazione di un’arma in cal. 223 o in calibro 7,62x39 con canna inferiore ai 300 mm, secondo la Direttiva Europea che tutti vogliono applicare, questa è arma corta (quindi non è fucile e non è carabina, ma può utilizzare munizionamento da guerra).

Rientra secondo voi nella disciplina dell’articolo 2 comma 2 che riguarda i fucili e le carabine?

Cosa deve fare il BNP ignorare l’articolo 1 sapendo che in tali calibri esistono cartucce con palla perforante (e quando parlo di perforante parlo di cartucce con nucleo in acciaio con durezza superiore a 60 HRC od addirittura in tungsteno).

L'acquirente in buona fede compra l'arma e domani trovarsi rinviato a giudizio da un Pubblico Ministero per detenzione di arma tipo guerra. E' una possibilità forse remota, ma non nulla. Che in passato il Ministero dell'Interno ha catalogato siffatte armi è influente ai fini della valutazione della Magistratura, ed in ogni caso questo Ente non avendo facoltà di interpretazione delle leggi, effettua scelte conservative che lo espongono e vi espone al più ai rischi di danni economici piuttosto che a rischi con conseguenze penali. E' una scelta dettata dalla prudenza e dal buon senso. Cosa vi cambia ad avere le stesse armi con canna 301 mm e lunghezza 601 mm?

Per una questione di principio? Potrei essere anche d'accordo, ma non al punto di fare una crociata. Passiamo ora a certi calibri cosiddetti esuberanti. Visitando il sito dell'Esercito Italiano alla voce fucile di precisione per tiratori scelti troviamo descritto un fucile in calibro 8,6x70 mm alias .338 Lapua Magnum. Se andiamo a confrontare la balistica esterna e terminale di questa munizione con quella delle munizioni .408 Chey Tac o .510 TDC ecc... riscontriamo che queste ultime sono più performanti del calibro utilizzato dai tiratori scelti di tutti gli Eserciti e le Forze di Polizia dei paesi occidentali per impiego bellico come sempre recita l'articolo 1. Possiamo non condividere l'articolo 1 dove dice che sono tipo guerra quelle armi che presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra, ma non possiamo disapplicarlo. Inoltre per questi calibri il Ministero dell'Interno negli ultimi anni ha rifiutato la catalogazione e nessuno dei nostri attuali minacciosi utenti si è mai sognato di fare ricorso o se lo ha sognato tale è rimasto.

Non penso proprio che il BNP può essere discrezionale riguardo le leggi, né può interpretarle perché incompetente, ma altrettanto incompetenti sono quelli che ci attaccano e contestano il nostro operato.

Spenderei due parole su alcuni particolari che i nostri critici trascurano o deliberatamente ignorano. Il BNP, italianamente o burocraticamente, avrebbe potuto non dar luogo a nessuna attività di riconoscimento e classificazione con la scusa di aspettare direttive, istruzioni, circolari attuative ecc...ed oggi saremmo ancora in attesa come il tenente Drogo dell'armata tartara con la probabile paralisi e confusione del settore. Infatti alcune Questure, da subito, hanno preteso la verifica del BNP per concedere i nulla osta previsti (anche dalla non abrogata legge 110/75). Quindi qualche fabbricante ci pressava chiedendo la verifica. Per contro, altri fabbricanti, per paura che fosse richiesta l'apposizione del codice del BNP sull'arma, facendo rinascere l'odiato catalogo, ci diffidavano (perché evidentemente non ancora stressati dalle Questure) di operare in senso contrario.

Ai critici, sfugge evidentemente, il vantaggio della rapidità dell'evasione della richiesta rispetto al vecchio sistema della catalogazione.

Invero speravamo di evadere in tempi ancora più brevi, ma a causa dell'ignoranza di molti richiedenti, che non forniscono correttamente i pochi dati tecnici richiesti, relativi alle loro armi, i tempi inevitabilmente si prolungano. Accade, infatti, che sapientoni che pretendono di insegnarci come interpretare le leggi, ci scrivono che l'arma per cui richiedono la qualifica di arma comune ha un serbatoio con 10 colpi (e non un caricatore amovibile) ma che funziona a caricamento successivo e singolo, oppure un'arma che gli attribuiscono la classe europea B1, dichiarano poi che è più lunga di 601 mm e con canna più lunga di 301 mm e svarioni di questo tipo in oltre il 50% dei casi porta al conseguente raddoppio della tempistica nelle attività di riconoscimento dell'arma.

Tutto questo gratis per tutti e costi per il nuovo nemico BNP.

Concludo auspicando che qualcuno che ci minaccia di denuncia passasse ai fatti, così un magistrato sia chiamato ad esprimersi ufficialmente. A favore o contro che sia il verdetto, si metterà la parola fine alla antipatica situazione in cui ci troviamo nostro malgrado.



IL DIRETTORE
Ing. Antonio Girlande